

TI_GERICHTE 10.2005.447 vom 27. April 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-04-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2005.447

FR: TI_GERICHTE 10.2005.447 du 27 avril 2007

IT: TI_GERICHTE 10.2005.447 del 27 aprile 2007

Erwägungen

E. 13

Spese processuali Il parziale accoglimento del decreto d'accusa comporta un'equa ripartizione delle spese processuali in misura di un terzo a carico dello Stato e due terzi a carico dell'imputato. La tassa di giustizia a carico del prevenuto ammonta a fr. 840.- (fr. 240.- + fr. 600.- per la richiesta di motivazione, a carico esclusivo dell'accusato), le spese a suo carico si attestano a fr. 320.- (fr. 240.- per spese giudiziarie e fr. 80.- per le indennità per i testi). A carico dello Stato resta invece una tassa di giustizia di fr. 120.-, spese di fr. 160.- (fr. 120.- per spese giudiziarie e fr. 40.- per indennità per i testi). Nella tassa di giustizia complessiva di fr. 960.- e nelle spese globali di fr. 480.- sono incluse la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 300.- stabilite dal Magistrato inquirente con la sua decisione di accusa. P. Q. M. visti gli art. 35 segg., 42 segg., 47 segg., 49, 106, 123 ss., 126, 180 e 186 CP; 32 Cost. e 6 cifra 2 CEDU, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti, proscioglie ACCU 1 dalle imputazioni di violazione di domicilio e di vie di fatto; e dichiara ACCU 1 autore colpevole di 1. lesioni semplici, per avere, a Giubiasco, il 4.4.2005, percuotendolo con un bastone, cagionato un danno al corpo di CIVI 2 come attestato da certificato medico in atti; e 2. minaccia, per avere, nelle medesime circostanze di cui sopra, pronunciando più volte la frase "ti ammazzo", incusso grave spavento e timore a CIVI 2; e condanna ACCU 1 1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 90.00 (novanta), per un totale di fr. 1350.00 (milletrecentocinquanta); 1.1. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni; 2. alla multa di fr. 800.00 (ottocento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP); 3. al pagamento delle tassa e spese giudiziarie di complessivi fr. 1160.00, ritenuto che gli oneri processuali complessivi ammontano a fr. 1440.00 e che essi rimangono a carico dello Stato in misura di fr. 280.00. Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 369 CP. È accertato che l'accusato è tenuto per principio al risarcimento dei danni sofferti e pretesi in questa sede dal signor CIVI 2 per perdita di guadagno e spese preprozessuali, che vi è un nesso di causalità naturale ed adeguata tra la condotta di ACCU 1 e il danno risentito da CIVI 2 e che il comportamento di ACCU 1 è stato illecito. Per la commisurazione e la fissazione del danno le parti civili sono rinviate al foro civile (cfr. art. 9 cpv. 3 LAVI). Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della

Confederazione, Berna e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario: Distinta
spese a carico di ACCU 1 _____: fr. 800.00 multa fr.
840.00 tassa di giustizia fr. 240.00 spese giudiziarie fr.
80.00 testi fr. 1960.00 totale Distinta spese a carico dello Stato: fr.
120.00 tassa di giustizia fr. 120.00 spese giudiziarie
fr. 40.00 testi fr. 280.00 totale

E. 35

segg., 42 segg., 47 segg., 49, 106, 123 ss., 126, 180 e 186 CP; 32 Cost. e 6 cifra 2 CEDU, 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

proscioglie ACCU 1

dalle imputazioni di violazione di domicilio e di vie di fatto;

e dichiara ACCU 1

autore colpevole di

1. lesioni semplici,

per avere, a Giubiasco, il 4.4.2005, percuotendolo con un bastone, cagionato un danno al
corpo di CIVI 2 come attestato da certificato medico in atti; e

2. minaccia,

per avere, nelle medesime circostanze di cui sopra, pronunciando più volte la frase ■ti
ammazzo■, incusso grave spavento e timore a CIVI 2;

e condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 90.00 (novanta), per un
totale di fr. 1350.00 (milletrecentocinquanta);

1.1. l'■esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni;

2. alla multa di fr. 800.00 (ottocento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento delle tassa e spese giudiziarie di complessivi fr. 1160.00, ritenuto che gli
oneri processuali complessivi ammontano a fr. 1440.00 e che essi rimangono a carico dello
Stato in misura di fr. 280.00.

Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'■art. 369 CP.

È accertato che l'■accusato è tenuto per principio al risarcimento dei danni sofferti e pretesi
in questa sede dal signor CIVI 2 per perdita di guadagno e spese preprozessuali, che vi è un
nesso di causalità naturale ed adeguata tra la condotta di ACCU 1 e il danno risentito da

CIVI 2 e che il comportamento di ACCU 1 è stato illecito. Per la commisurazione e la fissazione del danno le parti civili sono rinviate al foro civile (cfr. art. 9 cpv. 3 LAVI).

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spesa a carico di ACCU 1 _____:

fr.800.00multa

fr. 840.00 tassa di giustizia

fr. 240.00 spese giudiziarie

fr. 80.00 testi

fr.1960.00totale

Distinta spesa a carico dello Stato:

fr. 120.00 tassa di giustizia

fr. 120.00 spese giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 280.00totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.